

## DETERMINAZIONE N. 29 DEL 21-01-2021

Oggetto: Procedura ristretta per l'affidamento in concessione del servizio pubblico locale di gestione integrata dei rifiuti urbani A.U.R.I. Umbria - Sub Ambito n. 1. CIG 6339868095. Ottemperanza alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 39 del 4/1/2021.

### IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Avviso di Gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 27.07.2015 è stata indetta una procedura ristretta per l'affidamento in concessione del servizio pubblico locale di gestione integrata dei rifiuti urbani dell'Ambito Territoriale Integrato n. 1 Umbria per la durata di 180 mesi, con scadenza 26/08/2015;
- alla data di scadenza fissata dall'Avviso sono pervenute n. 9 domande di partecipazione;
- la Stazione Appaltante ha proceduto alla verifica dei requisiti di ordine generale e speciale, nonché all'acquisizione della documentazione antimafia di cui al D. Lgs. n. 159/2011, rispetto a tutti i concorrenti che hanno presentato domanda di partecipazione;
- con Lettera di Invito del 09/04/2018 i concorrenti prequalificatisi sono stati invitati a produrre la propria offerta entro il 09/07/2018;
- con determinazione n. 256 del 21/6/2018 il termine per la presentazione delle offerte è stato posticipato all'08/08/2018;
- con determinazione n. 324 del 9/8/2018, scaduto il termine di presentazione delle offerte, è stata nominata la Commissione di Gara in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 84 D. Lgs n. 163/2006, che regola la procedura di cui in oggetto quale norma applicabile *ratione temporis* nei limiti dell'autovincolo da parte della Stazione Appaltante;
- con determinazione n. 391 del 9/10/2018 il RUP ha proceduto, previa verifica istruttoria, alla ammissione al prosieguo della procedura dell'RTI DIODORO ECOLOGIA Srl/TE.AM Teramo Ambiente Spa, dell'RTI TECNOSERVICE Srl/STIRANO Srl e dell'RTI SOGEPU Spa/ECOCAVE Srl;
- nel corso della seduta pubblica del 23/1/2019, nella quale si è proceduto, previa comunicazione dei punteggi attribuiti ai concorrenti per l'offerta tecnica, all'apertura della Busta C – Offerta economica, la Commissione ha compiuto l'attribuzione dei relativi punteggi e dato corso alla formazione della seguente graduatoria finale:
  1. RTI Sogepu – Ecocave punti 100
  2. RTI Diodoro Ecologia-TeAm punti 67,25
  3. RTI TeknoService – Stirano punti 56,74
- con determinazione n. 135 del 5/4/2019, il RUP ha proceduto, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito agli art. 86 e 87 del D.Lgs. 163/2006, alla definizione del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta presentata dall'RTI primo classificato, dichiarando l'offerta economica della RTI Sogepu Spa/Ecocave Srl congrua e affidabile, disponendo, altresì, la

---

conclusione del sub procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta avviato con determinazione n. 43 del 30/1/2019;

Dato atto che con determinazione n. 140 del 15/4/2019 il RUP ha proceduto, previa verifica del possesso dei requisiti in capo all'RTI aggiudicatario, ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 163/2006, all'aggiudicazione definitiva della procedura ristretta per l'affidamento in concessione del servizio pubblico locale di gestione integrata dei rifiuti urbani A.U.R.I. Umbria - Sub Ambito n. 1. CIG 6339868095 in favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese Sogepu Spa e Ecocave Srl;

Considerato che:

- l'aggiudicazione definitiva disposta con la citata determinazione n. 140 del 15/4/2019 è stata impugnata davanti al TAR Umbria dall'RTI Diodoro Ecologia-TeAm e dall'RTI TeknoService – Stirano, rispettivamente classificatisi al secondo e terzo posto della graduatoria finale della procedura in oggetto;
- nell'ambito dei suddetti giudizi l'RTI Sogepu-Ecocave ha presentato ricorso incidentale per chiedere l'esclusione dei ricorrenti principali;
- il TAR Umbria, con sentenza n. 518 del 21/10/2019, ha accolto tanto i ricorsi principali che quello incidentale, stabilendo in particolare che:
  - l'RTI Sogepu-Ecocave avrebbe dovuto essere escluso dalla Gara in considerazione della mancata dichiarazione da parte della mandante Gesenu di una sentenza di condanna (n. 1500 del 20 novembre 2014) adottata nei confronti della stessa da parte della Corte dei Conti della Campania, in tesi del TAR costituente un grave errore nell'esercizio dell'attività professionale, rilevante ai sensi dell'art. 38 co. 1 lett. f) del D.Lgs n. 163/2006; così come avrebbe dovuto essere dichiarata da SEI Toscana – altra mandante dell'RTI aggiudicatario – l'adozione di misure restrittive della libertà personale nei confronti dei propri amministratori, elemento, sempre secondo il TAR, oggetto di un obbligo dichiarativo, invece violato, e di un corrispondente obbligo di valutazione da parte della Stazione Appaltante, ugualmente disatteso;
  - anche l'RTI TeknoService-Stirano avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura, stante la mancata dichiarazione della risoluzione in danno dal contratto di appalto disposta nel 2014 dal Comune di Vico Gargano, anch'essa rilevante quale grave errore professionale;
  - da ultimo, anche la partecipazione dell'RTI Diodoro Ecologia-TeAM sarebbe stata viziata dall'omessa dichiarazione della risoluzione contrattuale subita dal Comune di Sacrofano;
- per effetto della sentenza su citata, la determinazione n. 140/2019 è stata annullata;
- avverso la sentenza TAR Umbria n. 518 del 21/10/2019 è stato presentato appello al Consiglio di Stato da parte di AURI, dell'RTI Sogepu – Ecocave, dell'RTI Diodoro Ecologia-TeAm e dell'RTI TeknoService – Stirano;
- il Consiglio di Stato con sentenza n. 39 del 4/1/2021 ha riformato la sentenza del TAR Umbria prima ricordata, statuendo che la valutazione sull'idoneità dei fatti non dichiarati dagli RTI concorrenti a costituire “grave errore professionale” ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs n. 163/2006, nonché l'attitudine di tali omissioni ad incidere sull'affidabilità degli operatori partecipanti alla Gara spetta esclusivamente ad AURI;

per l'effetto, il Consiglio di Stato ha disposto la retrocessione del procedimento di evidenza pubblica alla fase nella quale dovranno essere compiute le valutazioni indicate nei paragrafi 35.7 e 35.8 della medesima sentenza, in contraddittorio con ciascun partecipante alla gara (RTI Sogepu – Ecocave, RTI Diodoro Ecologia-TeAm e RTI TeknoService – Stirano);

Ritenuto necessario procedere, in ottemperanza alla sentenza n. 39 del 4/1/2021 del Consiglio di Stato, alla retrocessione del procedimento di evidenza pubblica alla fase di verifica in contraddittorio con gli operatori economici partecipanti alla gara della documentazione oggetto di omissione

---

dichiarativa attraverso l'istituto del soccorso istruttorio, con le modalità e i termini indicati dalla medesima sentenza;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'avvio del procedimento di soccorso istruttorio nei confronti di RTI Sogepu – Ecocave, RTI Diodoro Ecologia-TeAm e RTI TeknoService – Stirano;

Visto

- il D.Lgs.163/2006;
- l'istruttoria effettuata secondo quanto previsto dalla L.241/1990 ed in particolare dall'art. 3;
- l'art. 107, co. 3 del D. Lgs. 267/2000;

#### DETERMINA

Per quanto sopra esposto:

1. di procedere alla retrocessione del presente procedimento di evidenza pubblica alla fase di verifica in contraddittorio con gli operatori economici partecipanti alla Gara della documentazione oggetto di omissione dichiarativa come indicata nella sentenza del Consiglio di Stato n. 39 del 4/1/2021 attraverso l'istituto del soccorso istruttorio con le modalità e i termini indicati dalla medesima sentenza;
2. di notificare la presente determinazione ai concorrenti interessati;
3. di pubblicare la presente determinazione nel sito internet di AURI.

**IL DIRIGENTE**  
F.to Dott. Giuseppe Rossi

---

## **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

### **SI ATTESTA**

Visti gli atti d'ufficio, che la presente determinazione, è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 21-01-2021, come previsto dall'art.124, c.1, del T.U. n.267/2000 e s.m.i., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa.

*21-01-2021*

**Il Responsabile della Pubblicazione**

F.to Dott.ssa Mezzanotte Catia